



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 158

ORDINANZA

N. 31 DEL 21-08-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: Provvedimenti urgenti per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo del
West Nile Virus Lineage 2 (WNV)**

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di agosto,

il SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta

Vista la nota della ASL 4 di Teramo, acquisita al protocollo dell'ente in data 03.08.2026 con n° 20613 relativamente alla “Comunicazione riscontro positività per West Nile Virus Lineage 2 in vettori (Culex pipiens) – Monitoraggio entomologico, notifiche istituzionali ed indicazioni operative” con la quale “*si informa che nell'ambito delle attività previste*

dal Piano Nazionale e Regionale di sorveglianza delle Arbovirosi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise (IZSMA) ha comunicato il riscontro di positività al West Nile Virus Lineage 2 in due pool (..) ubicati nel territorio di Pineto”.

Viste le raccomandazioni, della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità Raccomandazioni per la sorveglianza, prevenzione e controllo del West Nile Virus (WNV) nella stagione vettoriale 2026 acquisite al protocollo dell'ente in data 21.08.2026 con n° 22148, con le quali si richiede ai Comuni, in coerenza con quanto previsto dal vigente Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi, di procedere:

- alla verifica e al mantenimento delle condizioni di corretta gestione delle aree pubbliche potenzialmente favorevoli alla proliferazione dei vettori;
- alla sensibilizzazione della popolazione sulle principali misure di prevenzione individuale, con particolare riferimento all'utilizzo di repellenti cutanei, all'installazione di zanzariere e alla periodica eliminazione dei ristagni d'acqua presenti in sottovasi, contenitori e altri recipienti nelle aree private.

Ritenuto indispensabile dare tempestiva ed integrale esecuzione alle raccomandazioni della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità.

Considerato che sono in corso, come da calendario, le operazioni di disinfestazione adulticida e larvicida.

VISTI

- Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);
- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree private, amministratori di condominio, gestori di attività commerciali, industriali, artigianali e di cantiere, ed a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale:

1. Obbligo tassativo di effettuare idonei trattamenti con prodotti larvicidi nelle caditoie, nei tombini e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati all'interno delle proprietà, cortili, spazi condominiali e pertinenze private, rinfrescandoli con la cadenza indicata in etichetta e dopo precipitazioni piovose;
2. Obbligo di non lasciare acqua stagnante in giardini, cortili, balconi, terrazzi ed orti. È fatto obbligo di svuotare costantemente o coprire ermeticamente (con coperchi a tenuta o reti zanzariere integre) qualsiasi contenitore, secchio, annaffiatoio, bidone o vasca che possa raccogliere acqua;
3. Mantenere sgombri cortili e giardini da erbacce e sterpi e curare la pulizia delle grondaie per impedire il ristagno idrico e l'annidamento delle zanzare;
4. Svuotare o eliminare i sottovasi; utilizzare acqua trattata con prodotti larvicidi per i vasi con fiori freschi o riempire di sabbia i vasi inutilizzati.
5. Nei casi ritenuti più critici su indicazione delle autorità sanitarie, è fatto obbligo ai proprietari ed occupanti di immobili di permettere l'accesso agli operatori incaricati per l'esecuzione di controlli nei cortili e giardini privati volti ad individuare focolai

critici ed alla contestuale distribuzione di pastiglie larvicide.

Agli organizzatori di manifestazioni ed eventi pubblici all'aperto nelle ore serali:

Qualora siano in programma manifestazioni o eventi serali (tra il crepuscolo e la notte) con il ritrovo di molte persone in aree all'aperto non interessate da disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, vi è l'obbligo di concordare ed effettuare trattamenti straordinari preventivi con prodotti adulticidi prima dello svolgimento dell'evento.

Ai cittadini:

- di attuare misure di protezione individuale in ambienti all'aperto e al chiuso (es. utilizzo di repellenti antizanzare per proteggersi dalla puntura di zanzara, vaporizzatori o erogatori elettrici di insetticidi in ambienti chiusi e/o zanzariere alle finestre) e misure comportamentali preventive da mettere in atto in aree sensibili come balconi, cortili, giardini, cimiteri e orti per prevenire e limitare la proliferazione e circolazione delle zanzare.

Agli operatori del servizio di igiene urbana addetti alla disinfestazione:

- di continuare ad attuare, per competenza, gli interventi di lotta antilarvale nelle aree in cui sono presenti abitazioni private, luoghi di vacanza, parchi pubblici e aree ricreative, Strutture sanitarie e socio-sanitarie (es. Ospedali, RSA, Case di riposo);
- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel caso in cui sia in programma una manifestazione/evento che comporti il ritrovo di molte persone in aree all'aperto (aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi) nelle ore serali (tra il crepuscolo e la notte);

RACCOMANDA

A tutta la cittadinanza, in conformità alle indicazioni di comunicazione e prevenzioni richieste dalla ASL Teramo:

- Utilizzare repellenti antizanzare ed indossare abiti chiari con maniche e pantaloni lunghi durante le ore serali e notturne (tra il crepuscolo e l'alba).
- utilizzare vaporizzatori o erogatori elettrici di insetticidi nei locali chiusi.
- Installare zanzariere alle finestre ed Evitare e rimuovere ogni micro-ristagno d'acqua su balconi, cortili, giardini, cimiteri ed orti.

AVVERTE

1. L'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Qualora l'inottemperanza comporterà un grave, concreto ed imminente pericolo per la salute pubblica, si procederà con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

ORDINANZA SINDACALE n.31 del 21-08-2026 COMUNE DI PINETO

Che il Comando di Polizia e le Forze dell'Ordine siano incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pineto e nella Sezione Ordinanze del sito web istituzionale.

La notifica ed invio a mezzo PEC del presente provvedimento a:

- Prefettura di Teramo
- ASL Teramo
- Comando di Polizia Locale;
- Comando Locale dei Carabinieri;
- Pineco SCARL quale gestore del servizio di igiene urbana che effettua le operazioni di disinfezione.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pineto secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta